



RELAZIONE TECNICA

Osservazioni e proposte di modifica al D.M. n. 85 del 17 luglio 2024 recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvataggio

1. Premessa e soggetto proponente

La presente relazione tecnica è redatta dall'ASD CONASAG APS – Corpo Nazionale Soccorritori Acquatici Guardia Spiaggia, ente del Terzo Settore iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale nel settore della sicurezza in ambiente acquatico e balneare, della prevenzione dell'annegamento e della formazione, qualificazione e aggiornamento professionale degli assistenti bagnanti, in coerenza con le finalità statutarie e con i principi di tutela dell'incolumità pubblica.

2. Quadro normativo di riferimento

Il servizio di salvataggio acquatico si inserisce nel più ampio sistema di tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione, disciplinato da una pluralità di fonti normative, tra cui:

- Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), con particolare riferimento alle competenze in materia di sicurezza della balneazione;
- Ordinanze di sicurezza balneare emanate annualmente dalle competenti Autorità Marittime, ai sensi dell'art. 81 Cod. Nav.;
- D.M. 29 maggio 2024, n. 85 (pubblicato il 17 luglio 2024), recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvataggio;
- Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) del CONI, quale riferimento per la qualificazione delle figure tecniche operanti in ambito sportivo e formativo;
- Principi generali di tutela della salute e della sicurezza di cui all'art. 32 della Costituzione.

3. Contesto operativo e rilevanza del servizio di salvataggio

Sul territorio nazionale risultano operative circa 35.000 concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo che, unitamente a piscine e parchi acquatici, impiegano complessivamente oltre 120.000 assistenti bagnanti.

Il servizio di salvataggio costituisce un presidio essenziale di prevenzione e pronto intervento, funzionale alla riduzione del rischio di incidenti e annegamenti, e rappresenta un elemento determinante per il rispetto degli standard di sicurezza richiesti dalle ordinanze di sicurezza balneare e dalle normative vigenti.

4. Criticità applicative del D.M. n. 85/2024

L'esperienza maturata dagli operatori del settore evidenzia come l'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.M. n. 85 del 17 luglio 2024, in assenza di una fase transitoria, possa determinare:

- una significativa riduzione del numero di soggetti abilitati alla docenza nei corsi di formazione al salvataggio;
- difficoltà operative nei rinnovi dei brevetti in scadenza entro il 2025;
- una potenziale carenza di assistenti bagnanti qualificati nella stagione balneare 2026, con possibili ricadute sulla continuità del servizio e sulla sicurezza dell'utenza.

Tali effetti risultano in contrasto con i principi di buon andamento e continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

5. Proposta n. 1 – Ampliamento delle figure abilitate alla docenza

Con riferimento all'art. 4, lettera d), del D.M. n. 85/2024, si propone di estendere la platea dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di docenza nei corsi di formazione al salvataggio.



In particolare, si ritiene opportuno includere, accanto alla definizione di “**allenatori di nuoto per salvamento**” (appartenenti in forma esclusiva alla federazione FIN), anche gli allenatori “**addetti alla sicurezza nel soccorso acquatico**” appartenenti ad altre federazioni riconosciute dal CONI, purché in possesso di qualifica rilasciata nel rispetto degli standard del Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) di secondo o terzo livello.

La proposta risulta coerente:

- con il principio di equivalenza sostanziale delle qualifiche tecniche;
- con l'esigenza di valorizzare professionalità già operanti nel settore;
- con l'obiettivo di garantire uniformità di competenze e continuità formativa.

6. Proposta n. 2 – Rinnovo del brevetto mediante corso di aggiornamento

Il brevetto di assistente bagnante costituisce una qualifica professionale che comporta rilevanti responsabilità giuridiche, anche sotto il profilo della responsabilità civile e penale in caso di omissione o ritardo nell'intervento di soccorso.

Si propone pertanto che il rinnovo del brevetto, ai sensi dell'Allegato II e degli artt. 11 e 13 del D.M. n. 85/2024, avvenga mediante la frequenza obbligatoria di un corso di aggiornamento professionale strutturato, in luogo del solo superamento di prove natatorie.

Il rinnovo del brevetto MIP potrà essere richiesto, entro un termine massimo di tre anni dall'ultima scadenza, previa partecipazione a un corso della durata complessiva di 10 ore, articolato in moduli teorici e pratici concernenti:

- ordinanze di sicurezza balneare;
- tecniche di nuoto e salvataggio con relative prove di idoneità sia in piscina che in mare;
- utilizzo delle attrezzature di soccorso;
- voga con unità a remi (ove applicabile);
- gestione delle emergenze e rianimazione cardiopolmonare (RCP).

Per i titoli P o IP potrà essere escluso il modulo pratico di voga.

7. Conclusioni

Le proposte formulate mirano a rendere il sistema di formazione e rinnovo degli assistenti bagnanti maggiormente coerente con le esigenze operative del settore, nel rispetto dei principi di tutela della salute pubblica, sicurezza balneare e buon andamento dell'azione amministrativa.

Esse intendono costituire un contributo tecnico-normativo a supporto dell'attività regolatoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'interesse generale della collettività.

ASD CONASAG APS

Corpo Nazionale Soccorritori Acquatici – Guardia Spiaggia

Il Presidente

dott. Gianluca Genovali

ASD Corpo Nazionale Soccorritori Acquatici Guardia Spiaggia APS

Sede legale: Via A. Morganti, 4 55049 Viareggio (LU) Italy - Sede secondaria: Via Michelotti 33, Roma

cell. **347 783 8721** - e-mail: info@conasag.it - Pec: conasag@pec.it web: www.conasag.it

Iscritto al RUNTS con n. 151378 di repertorio del 18/07/2025

CF. 91065540469